

ALLEGATO A

AVVISO

PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Riferimenti normativi:

DGR n. 1397 del 16/09/2024;

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII e che hanno ottenuto il riconoscimento:

-della condizione di sordità ai sensi dall'art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992;
-della condizione di cecità ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001 e ss.mm.ii.;

Destinatari degli interventi socio assistenziali sono anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

Tipologia degli interventi

Gli interventi previsti dalla DGR n. 1397/2024 a favore degli alunni con disabilità sensoriale sono i seguenti:

- a) assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare;
- b) sussidi e supporti all'autonomia;
- c) adattamento dei testi scolastici;
- d) frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.

A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione:

A1) OPERATORE: L'intervento deve essere chiaramente espresso nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui all'art. 12 co. 5 della L. 104/92, con il numero delle ore mensili da assegnare all'alunno in ambito domiciliare, o, nel caso in cui l'alunno non sia titolare di PEI, nel "Piano Didattico Personalizzato" redatto dal consiglio di Classe. L'intervento potrà essere reso oltre che in presenza anche a distanza in modalità on line previa condivisione con l'Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA, qualora permangano le difficoltà dovute al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La famiglia, in base alle indicazioni dell'UMEA/UMEE, rispettando il PEI sceglie l'Assistente all'autonomia e alla comunicazione (con i requisiti previsti dalla DGR n. 863 del 05/07/2021 All. A), con cui stipula un contratto secondo la normativa vigente. La famiglia, basandosi sulle indicazioni dell'UMEE/UMEA - operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015 - che ha la presa in carico della persona con disabilità, nel rispetto delle scelte indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie liberamente e direttamente il soggetto fornitore dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione optando tra figure autonome e imprese, profit o non profit.

L'operatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici;
- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI, ENS ed altri enti di formazione riconosciuti;
- coloro che stanno già svolgendo attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione e che stanno svolgendo l'iter

formativo presso Università, UICI, ENS ed altri enti di formazione riconosciuti fino a che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3;

- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anche non continuativi certificata da UICI ed ENS in attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3.

A2) CONTRATTO: Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore deve essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa. Per una maggiore tutela delle parti, i contratti sono quelli che fanno unicamente riferimento al CCNL Cooperative sociali, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA - CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

A3) MODALITA' DEL CONTRIBUTO E MASSIMALI: A sostegno di tale intervento, l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 22 concede direttamente alle famiglie, previa presentazione della domanda, un contributo per l'anno scolastico 2024/2025 ovvero per il periodo che va dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025. Per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità l'intervento viene garantito anche per il periodo relativo allo svolgimento delle prove di esame. Inoltre, l'intervento è esteso anche per i mesi estivi luglio/agosto 2025.

Il contributo viene concesso alla famiglia in via anticipata in due tranches:

- I^ tranche entro il mese di ottobre 2024 pari a 6 mensilità;

- II^ tranche entro il mese di febbraio 2025 pari alle successive 6 mensilità di cui 4 mensilità per la conclusione dell'anno scolastico 2024/2025 e 2 mensilità per il periodo estivo luglio/agosto 2025, previa rendicontazione di almeno l'80% dell'importo liquidato come I^ tranche.

Nel mese di settembre 2025 la famiglia dovrà produrre la rendicontazione del restante 20% del I° semestre e la rendicontazione del II° semestre attraverso documentazione fiscale quietanzata;

Nel caso in cui la famiglia non avesse interamente utilizzato il contributo liquidato per l'a.s. 2024/2025 la somma andrà recuperata.

Il contributo non potrà superare i seguenti limiti massimi:

- € 630,00 lorde al mese;

- € 21,00 quota oraria lorda dell'operatore ammessa a contributo.

B) Sussidi e supporti all'autonomia

L'Ambito Territoriale Sociale 22 concede un contributo straordinario per l'acquisto, previa autorizzazione, di sussidi e supporti all'autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale per esigenze individuali e strettamente legate all'attività didattica svolta a domicilio.

In particolare si concedono:

a) **sussidi: un contributo massimo annuo di € 300,00** per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti simili;

b) **supporti per l'autonomia: un contributo massimo per ciclo di studi di € 3.000,00** per computer, software, o altri strumenti simili a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel PEI.

C) Adattamento test scolastici a.s. 2025/2026

Il presente intervento riguarda l'adattamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti.

C1) MASSIMALI:

L'Ambito Territoriale Sociale 22 concede direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo massimo in relazione alla scuola frequentata come di seguito specificato:

-Scuola Primaria: € 5.000,00;

-Scuola secondaria di primo grado: € 5.000,00;

-Scuola secondaria di secondo grado: € 5.000,00;

I suddetti importi potranno subire variazioni in aumento per casi eccezionali e debitamente motivati dalla Scuola frequentata dall'alunno nel PEI e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

C2) DOCUMENTAZIONE:

Gli aventi diritto devono presentare all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 22 la seguente documentazione:

- a) PEI o richiesta dell'UMEE in cui viene indicata la tipologia di adattamento richiesto (traduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, etc.)
- b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l'adattamento dei testi dove saranno specificati i testi per l'a.s. 2025/2026 nonché le pagine e le parti di testo che necessitano di adattamento (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, etc.);
- c) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

L'Ente capofila dell'ATS, a seguito della fase istruttoria, rilascia all'utente l'autorizzazione richiesta per l'adattamento dei testi per l'a.s. 2025/2026 e liquida direttamente alle famiglie aventi diritto il contributo regionale nei limiti massimi sopra indicati secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% del costo complessivo dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'ATS entro 10 giorni l'avvenuto pagamento;
- il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata di cui sopra.

D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati

L'Ambito Territoriale Sociale 22 concede un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell'udito sia in regime di convitto che di semiconvitto. Si dovrà provvedere a predisporre nell'ambito del PEI un dettagliato progetto socio-assistenziale dove si dovrà specificare l'opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, l'indicazione della data di avvio e di fine della scuola scelta, la misura dell'intervento economico previsto.

MASSIMALE Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l'importo di € 13.000,00 annue.

PERCORSO: L'inserimento in istituto deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 22 per poter ottenere il contributo richiesto.

NON CUMULABILITA': Il presente contributo non è cumulabile con nessuno degli interventi di cui alla presente deliberazione.

Riguardo agli **interventi B)- C)** Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore **a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata alla famiglia a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata.** La famiglia ha l'obbligo di pagare il lavoratore entro 15 giorni la

ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all' Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le persone con disabilità interessate o loro familiari o chi ne tuteli gli interessi devono presentare la domanda al Comune di Ascoli Piceno - Protocollo Generale- Piazza Arringo n. 1, 63100 tramite consegna a mano, a mezzo A/R o a mezzo pec tramite la seguente e-mail: comune.ap@pec.it utilizzando, a seconda della tipologia dell'intervento richiesto, la modulistica allegata **entro e non oltre il 31 ottobre 2024, alle ore 12:00.**

INFORMAZIONI

Il presente Avviso con la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato mediante affissione all'albo pretorio e pubblicato sul sito web del Comune di Ascoli Piceno www.comune.ap.it e sui siti istituzionali dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII (Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta)

Per informazioni rivolgersi all'email: d.fanesi@comune.ap.it tel. 0736298500;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete al dott. Domenico Fanesi –Coordinatore dell'Ambito Territoriale XXII, mail: d.fanesi@comune.ap.it.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Con questa informativa l'Ambito Territoriale Sociale XXII spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati della domanda verranno trattati dal Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII) per le finalità connesse al riconoscimento del contributo previsto dal presente Bando.

Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. Nel trattamento dei dati si intendono ricompresi anche quelli conseguenti alla eventuale consultazione, in attuazione dei procedimenti di controllo di cui al presente Avviso, delle banche dati dell'Anagrafe tributaria da parte del Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII);

I dati personali indicati in questo modello sono trattati dal Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII) nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di diffusione se necessario potranno essere comunicati:

- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII) in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII) attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti;

Il Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII) impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello al Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII).

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali il Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII), con sede ad Ascoli Piceno in Piazza Arringo 7

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Servizi Sociali – ATS del Comune di Ascoli Piceno.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la dott.ssa Nadia Corà, nominato con decreto Sindacale 48 del 13/11/2019 tel: 030/2531939 e-mail: consulenza@entionline.it; pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it;

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, nelle forme previste dall'ordinamento, alla rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo 1 -63100 ASCOLI PICENO- Indirizzo di posta elettronica: comune.ap@pec.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it;

Allegati:

- domanda di contributo per interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriali;
- domanda di contributo per gli interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriali frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati;
- richiesta autorizzazione per l'acquisto di sussidi e/o supporti per l'autonomia e/o per l'adattamento testi scolastici;
- dichiarazione di svolgimento dell'intervento a domicilio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;
- foglio mensile delle presenze;
- rendicontazione ai fini del rimborso delle spese sostenute per i sussidi e/o supporti all'autonomia;
- rendicontazione ai fini del rimborso delle spese sostenute per l'adattamento testi scolastici

Ascoli Piceno, 30.09.2024

Il Coordinatore dell'ATS XXII
(*Dott. Domenico Fanesi*)